

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2380 DEL 29/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 603 del 23/3/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. FRANCO BASSAN

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DOTT.SSA MARIA FRANCESCA FRANCO - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 6 "EUGANEA".

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2300/25

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con precedenti provvedimenti (da ultima la deliberazione n. 2070 del 15 novembre 2024) stata disposta l'assegnazione temporanea all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" di Padova, ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, della dott.ssa Maria Francesca FRANCO - dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia presso l'unità operativa complessa dell'infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del Distretto 2 "Alto vicentino" - con decorrenza dall'1 gennaio 2024 fino alla concorrenza dei tre anni di assegnazione complessivamente previsti;
- durante il suddetto periodo di assegnazione temporanea, con nota 146904 del 26 settembre 2025 (acquisita al numero 90210 del protocollo dell'Azienda in pari data) l'Ente temporaneamente ospitante ha chiesto il nulla osta di questa Azienda U.L.S.S. al trasferimento in via definitiva della dipendente;
- su conforme parere del Direttore dei servizi socio sanitari, con comunicazione numero 100092 di protocollo del 23 ottobre 2025 questa Azienda U.L.S.S. ha espresso il proprio assenso alla richiesta dell'Ente di destinazione, invitando la dipendente interessata a confermare la propria volontà di trasferimento;
- l'Azienda ha in particolare invitato l'interessata a segnalare l'eventuale esigenza di interrompere il periodo di assegnazione temporanea in corso per il rientro in servizio all'unità operativa di afferenza nel distretto 2 "Alto vicentino" al fine di programmare eventuali congedi spettanti, facendo al contempo espressa avvertenza che, diversamente, essi non potranno essere oggetto di indennità economiche sostitutive;
- risulta acquisita la dichiarazione pervenuta dalla dott.ssa Maria Francesca FRANCO (registrata al numero 106082 del protocollo dell'Azienda in data 11 novembre 2025) che conferma la volontà di trasferimento all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea", senza riferimento all'esigenza di riprendere servizio presso questa Azienda U.L.S.S.;
- con comunicazione 174373 del 12 novembre 2025 (pervenuta al numero 106471 del protocollo nello stesso giorno) l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" ha proposta di fissare la decorrenza del trasferimento al giorno 1 gennaio 2026, dichiarando di aver ottenuto al riguardo il parere favorevole della dipendente interessata.

Considerato che:

- sulla scorta dell'esito dell'istruttoria del procedimento occorre pertanto provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento della dott.ssa Maria Francesca FRANCO;
- risulta accertato che all'1 gennaio 2024, data iniziale della decorrenza del periodo di assegnazione temporanea, la dott.ssa Maria Francesca FRANCO non presentava alcun saldo di ferie residue maturate e non fruito nel periodo di servizio prestato presso questa Azienda U.L.S.S.;
- stante l'espresso invito rivolto all'interessata e l'assenza di contrarie esigenze espresse da parte della dott.ssa Maria Francesca FRANCO nonché stante la conferma pervenuta tramite l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" dell'assenso della dipendente al trasferimento diretto alla data dell'1 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) l'eventuale saldo di congedi contrattuali residui all'atto del trasferimento per mobilità volontaria

(maturati durante il periodo di assegnazione temporanea intercorso presso l'Amministrazione ospitante) non dà in alcun caso luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi a carico dell'Azienda.

Dato atto che:

- il trasferimento in mobilità volontaria alla data dell'1 gennaio 2026 comporta la contestuale cessazione anticipata degli effetti dei precedenti provvedimenti che avevano disposto l'assegnazione temporanea della dipendente prevista dall'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che comporta la conseguente cessazione dei relativi oneri stipendiali e accessori a carico di questa Azienda.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135 in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso al trasferimento in mobilità volontaria della dott.ssa Maria Francesca FRANCO all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere alla dott.ssa Maria Francesca FRANCO il nulla osta al trasferimento all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in qualità di dirigente psicologo a tempo indeterminato nella disciplina di psicoterapia con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026 (intendendosi il giorno 31 dicembre 2025 quale ultimo giorno alle dipendenze di questa Azienda U.L.S.S.) e con contestuale cessazione anticipata del periodo di assegnazione temporanea attualmente in corso;
2. di precisare che, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'Azienda non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi all'atto del trasferimento, i quali non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012);

3. di comunicare il presente provvedimento all'interessata e all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" per il seguito di competenza;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.